



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2825 di data 25 maggio 2020

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.
Lavori relativi a "Variante sostituzione della teleferica trasporto esclusivo materiali a servizio del rif. Passo Santner" per il rifugio **PASSO SANTNER**, pp. ff. 2108/1 e 2109/1 in C.C. Pera, in località Porte Neigre - Comune di San Giovanni di Fassa - S n Jan

La riunione viene svolta in modalit  telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti   accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alberto CIPRIANI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessio Bert , Giulia Agostini, Enrico Franchini e Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall’articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l’esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 24 febbraio 2020, con la quale il sig. Stefan Perathoner, legale rappresentante della società Judith + Stefan Perathoner s.n.c. con sede a Seis (BZ), ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori relativi a “Variante sostituzione della teleferica trasporto esclusivo materiali a servizio del rif. Passo Santner” per il rifugio Passo Santner, pp.ff. 2108/1 e 2109/1 in C.C. Pera, in località Porte Neigre - Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell’ing. Andrea Boghetto, datati febbraio 2020, e le integrazioni progettuali depositate in data 14 aprile 2020, datate aprile 2020.

Vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2758 del 4 novembre 2019 relativa ai lavori di “Sostituzione delle teleferiche al servizio dei rifugi Re Alberto I° - Gartlhütte e Passo Santner - Santnerpass”.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano la variante alla realizzazione della stazione di valle delle teleferiche a servizio dei rifugi Re Alberto I° - Gartlhütte e Passo Santner - Santnerpass, siti in Provincia di Bolzano, e la contestuale realizzazione di quattro ricoveri/depositi in sostituzione dei container in lamiera esistenti, utilizzati come deposito dei rifugi della zona (Passo Santner, Re Alberto I°, al Passo Principe e Vaiolet). I lavori relativi alla variante alle teleferiche prevedono la sostituzione delle due teleferiche esistenti, poste in successione e con stazione di scambio materiali presso il rifugio Re Alberto I°, con due teleferiche parallele, aventi in comune le strutture nella prima parte di tracciato, sino al rifugio Re Alberto I°. È prevista la realizzazione di una stazione di valle, ricadente in territorio trentino. Al rifugio Re Alberto I° (in provincia di Bolzano) è prevista la realizzazione di una stazione intermedia di arrivo per la prima linea e di deviazione per la seconda. La tratta di doppia teleferica che interessa il territorio trentino, va dalla stazione di valle, localizzata a nord est del rifugio alpino Vajolet per arrivare sino al sostegno S2, posto pochi metri a est del confine provinciale. I sostegni saranno del tipo a fusto centrale, permettendo il passaggio dei carrelli delle due teleferiche sullo stesso sostegno nella prima tratta. Gli argani motore saranno posizionati presso le stazioni di monte, quindi in territorio bolzanino, mentre gli ancoraggi saranno posizionati nella stazione di valle. In linea è previsto l’inserimento di quattro traverse di collegamento delle funi portanti. La struttura che ospita le stazioni di valle è realizzata in legno, su platea in calcestruzzo armato e dotata di un basamento rivestito in pietra, con copertura in lamiera zincata color testa di moro a falda unica, inclinata verso est. Per ogni rifugio è prevista la realizzazione di un magazzino a cui si aggiungono le due stazioni di valle per le teleferiche. Ogni magazzino sarà soppalcato e dotato di una scala pioli. L’accesso ai singoli magazzini avverrà dal fronte occidentale a mezzo di portone a doppia anta. Le stazioni della teleferica sono invece dotate di portone scorrevole. Non sono previste altre aperture.

Considerato che l'intervento proposto apporta un miglioramento per la struttura interessata sotto il profilo gestionale e ambientale della struttura, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell'articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2758 del 4 novembre 2019;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Judith + Stefan Perathoner s.n.c. con sede a Seis (BZ), all'esecuzione dei lavori relativi a "Variante sostituzione della teleferica trasporto esclusivo materiali a servizio del rif. Passo Santner" per il rifugio Passo Santner, pp. ff. 2108/1 e 2109/1 in C.C. Pera, in località Porte Neigre - Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa e per la sola parte ricadente nel territorio della Provincia di Trento;
2. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce la precedente autorizzazione di cui alla deliberazione n. 2758 del 4 novembre 2019;
3. di subordinare la presente autorizzazione alle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:
 - a. i plinti dei sostegni esistenti devono essere completamente demoliti e rimossi, provvedendo al loro corretto smaltimento;
 - b. deve essere prevista la posa di segnalatori visivi per l'avifauna lungo la linea delle teleferiche, le cui caratteristiche andranno concordate con il Servizio foreste e fauna e raccordate agli analoghi sistemi installati nella tratta ricadente sul territorio della Provincia di Bolzano;
4. di prescrivere di effettuare, a mezzo lettera raccomandata o PEC, la segnalazione della linea della teleferica quale possibile ostacolo al volo a bassa quota agli enti e con le modalità individuate dal Servizio impianti a fune e piste da sci;
5. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" ai fini della concessione per l'occupazione del demanio provinciale;
6. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di cinque anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
7. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per le vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza; dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

8. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
9. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;
10. di dare atto che la presente autorizzazione non contempla il parere tecnico in merito alla sicurezza di installazione e di esercizio dell'opera previsto dal regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, che dovrà essere richiesto dal Sindaco del Comune di San Giovanni di Fassa - S n Jan;
11. di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile;
12. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilit  di adire la competente autorit  giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati,   possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

GMR

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

Questa deliberazione, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformit  alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 d. lgs. 82/2005). La firma autografa   sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d. lgs. 39/1993).